

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3478

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIUSEPPE DRAGO, BAIAMONTE, DORINA BIANCHI, BORRIELLO, BRUSCO, BURANI PROCACCINI, CAMINITI, GIULIO CONTI, COSTA, D'ALIA, DE LAURENTIIS, GIUSEPPE GIANNI, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA, LUCCHESI, MEREU, NARO, LUIGI PEPE, RANIELI, ROMANO, TUCCI, VOLONTÈ**

Disposizioni in favore dei soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpetiforme

*Presentata il 12 dicembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 32 della Costituzione italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. La presente proposta di legge attiene ai diritti dei cittadini italiani intolleranti al glutine ed affetti dalla celiachia, malattia che vorremmo venisse finalmente riconosciuta come sociale al fine di facilitare l'inserimento di questi cittadini nella vita di tutti i giorni, migliorandone la relativa qualità. I celiaci sono costretti ad una alimentazione mista, basata su alimenti naturali e su elementi dietoterapici da comprare in farmacia o nei presidi delle aziende sanitarie locali, comportando costi a volte proibitivi per le famiglie. Nel 1982 si sancì la gratuità di questi prodotti essenziali per la dieta priva di glutine ma attualmente la quantità degli stessi risulta insufficiente per il normale fabbisogno dei soggetti

affetti da celiachia, anche in considerazione del costo elevato, con ovvi problemi per i cittadini meno abbienti.

Rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo, presentato dal sottoscritto, il Ministro della salute Sirchia si è dichiarato disponibile a rivedere i parametri che determinano la concessione gratuita di questi alimenti.

Altro problema di interesse sanitario e sociale è la bassa percentuale di diagnosi (1/10), indice di una scarsa sensibilizzazione al problema da parte del medico di base per cui necessitano interventi di formazione ed aggiornamento continui sulla celiachia.

Auspichiamo che anche le Aule parlamentari siano disponibili a recepire la presente proposta di legge, non solo per garantire al celiaco il riconoscimento della condizione di malato sociale, ma soprat-

tutto per rivedere complessivamente la problematica della celiachia, che non riguarda soltanto l'alimentazione ma anche i riflessi che essa comporta nella vita di ogni giorno.

Non vi è dubbio che, nel momento in cui con la legge si è assegnata ad ogni paziente una quota di prodotti dietetici *gluten free*, si è cercato di indurre il paziente ad alimentarsi in un modo naturale, utilizzando soprattutto riso, patate, mais e legumi che sono gli alimenti che non contengono glutine. Però, è anche vero che, soprattutto in età pediatrica, si è indotti a non seguire questo tipo di dieta che determina, tra l'altro, il rischio di alcune complicanze fra cui quelle di origine autoimmune come i linfomi o le patologie tumorali intestinali. Addirittura, nelle donne, che non sanno di essere affette da

celiachia, com'è stato stabilito scientificamente in un convegno tenuto a Napoli alcune settimane fa, si può verificare anche un'interruzione naturale della gravidanza. È stato, infatti, riscontrato un nesso causale tra celiachia e aborto spontaneo.

Occorre, pertanto, sancire definitivamente il diritto del malato celiaco ad avere una dieta senza glutine nella mensa scolastica, in quella aziendale nonché in ospedale ove sia ricoverato. Inoltre l'etichetta dei prodotti alimentari deve indicare con chiarezza la presenza di ingredienti contenenti glutine.

Nell'elenco degli ingredienti, deve essere ben visibile l'indicazione « contiene glutine » seguita dall'indicazione del tipo e della quantità del componente contenente glutine. Sono tutte problematiche che richiedono subito una risposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Definizione).

1. La celiachia è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962.

## ART. 2.

(Finalità).

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivi, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca e la dermatite erpetiforme.

3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2, sono rivolti ai seguenti obiettivi:

a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme;

b) migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci;

c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca;

d) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;

e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca;

f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;

g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario;

h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.

### ART. 3.

*(Diagnosi precoce e prevenzione).*

1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanità, indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:

a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;

b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca;

c) definire i *test* diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco e da dermatite erpetiforme.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono di presidi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata

esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.

ART. 4.

*(Erogazione dei prodotti senza glutine).*

1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.

2. I limiti di spesa di cui al precedente comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministero della salute, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato, nonché le modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti.

3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.

ART. 5.

*(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109).*

1. All'articolo 5, comma 2, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora ingredienti, aromi o coadiuvanti derivati da cereali contengano glutine o se dal processo di lavorazione derivi una contaminazione rilevata analiticamente, tale da determinare una presenza di glutine superiore al limite massimo stabilito dall'Istituto superiore di sanità, sull'etichetta, alla fine dell'elenco degli ingredienti, deve essere ben visibile l'indicazione "contiene glutine" seguita

dall'indicazione del tipo e della quantità del componente contenente glutine ».

ART. 6.

*(Diritto all'informazione).*

1. Il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.

ART. 7.

*(Relazione al Parlamento).*

1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca e di dermatite erpetiforme, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.

ART. 8.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0042040\*